

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **123/1983** (ECLI:IT:COST:1983:123)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **13/04/1983**; Decisione del **13/04/1983**

Deposito del **29/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12776**

Atti decisi:

N. 123

ORDINANZA 13 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 29 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione siciliana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Giuseppe Fazio e Prof. Antonino Palazzo

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 24 maggio 1982 (contenente Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie) e del successivo decreto di modifica emesso dallo stesso Ministro d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo il 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 28 giugno 1982, decreti con i quali è stato stabilito - salvo talune deroghe ivi espressamente previste - il divieto di afflusso nelle isole Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse, per il periodo 1 luglio 1982-31 agosto 1982, in quanto, secondo il ricorrente, tali provvedimenti sarebbero stati adottati in violazione dell'art. 20 dello Statuto di autonomia e delle norme contenute nei d.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo) e 30 agosto 1975, n. 640 (Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo), in conflitto con le attribuzioni amministrative statutariamente spettanti alla Regione siciliana.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.

Udito il Giudice relatore Giovanni Conso e udito per la Regione siciliana l'avv. Prof. Giuseppe Fazio.

Considerato che l'efficacia dei due provvedimenti impugnati era limitata al periodo dal 1 luglio 1982 al 31 agosto 1982;

ritenuto che, essendosi esaurita l'efficacia di entrambi i provvedimenti, è venuto meno il presupposto stesso della sospensione richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sul rito e sul merito, rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.